



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 269 dei 18/11/2014 - 03/12/2014</b> <b>Udienza pubblica del 04/11/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Impiego pubblico - Minoranze - Norme della Provincia di Trento - Modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'istituto cimbri di Luserna – Ipotesi di conferimento di incarico a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri interposti inconferenti - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo:</b> Viene dichiarata inammissibile, per inconferenza degli evocati parametri interposti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, inserendo il comma 1- bis nell'art. 8- bis della legge provinciale n. 18 del 1987, prevede che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbri di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. La norma impugnata disciplina esclusivamente le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'Istituto cimbri e prevede un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò comporti l'acquisizione della qualifica di dirigente. Quindi l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, segnalato quale parametro interposto, non costituisce un termine di raffronto pertinente, poiché prevede i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali. Alla stessa maniera risulta inconferente l'art. 19, comma 6, del suddetto d.lgs. che ipotizza il conferimento di incarichi dirigenziali a persone, esterne alla pubblica amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali oppure che siano in possesso di formazione universitaria e postuniversitaria. Non vi è corrispondenza con la fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica amministrazione.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 77</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 19 co. 6 decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 28</p>
<b>Massima n. 2:</b>	<p><b>Titolo:</b> Impiego pubblico - Minoranze linguistiche -Norme della Provincia di Trento - Istituto cimbri di Luserna - Modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'istituto cimbri di Luserna – Ipotesi di conferimento di incarico a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo – Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Disposizione giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche - Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo:</b> Viene dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, inserendo il comma 1- bis nell'art. 8- bis della legge provinciale n. 18 del 1987, prevede che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbri di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. I cimbri rappresentano una piccola minoranza linguistica germanofona, di circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di Luserna ove ha sede l'Istituto, il cui obiettivo è la promozione delle conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. La scelta di una persona competente in lingua e cultura cimbra all'interno di una così ristretta cerchia di persone risulta molto laborioso, per cui la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale sugli incarichi dirigenziali (artt. 24 e 28 della legge provinciale n. 7 del 1997) di modo che, a capo dell'istituto, possa essere inserita una persona esperta di lingua e cultura cimbra. Tutto ciò trova giustificazione nel principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito dall'art. 6 Cost., dallo statuto trentino e dalle relative norme di attuazione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> legge della provincia Trento 27/12/2011 n. 18 art. 77</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 3</p>



	Costituzione art. 6 Costituzione art. 97 statuto regione Trentino Alto Adige art. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 92 statuto regione Trentino Alto Adige art. 102
--	--

**Altri parametri e norme interposte**  
decreto legislativo 16/12/1993 n. 592

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**  
**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

